

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
del 04/10/2016 n. 156**

COPIA

Oggetto: *Sponsorizzazione di eventi, manifestazioni, interventi su beni culturali e attività di comunicazione istituzionale. Indirizzi e criteri di affidamento*

L'anno duemilasedici (2016), Il giorno 4/10/2016 alle ore 14:30 nella Sala delle Adunanze, posta nella sede comunale, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

PRESENTI i Sigg.ri:

- **Fallani Sandro**
- **Anichini Andrea**
- **Capitani Elena**
- **Giorgi Andrea**
- **Lombardini Barbara**
- **Toscano Fiorello**

ASSENTI i Sigg.ri:

- **Ndiaye Diye**

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Marco Pandolfini**

Il Sindaco **Sandro Fallani**, assunta la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la Seduta, invitando la Giunta a trattare l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'ordinamento giuridico vigente – in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito all'art. 118, ultimo comma, della Costituzione ed in considerazione della costante diminuzione delle risorse pubbliche disponibili – incentiva il partenariato pubblico/privato, al fine di coinvolgere risorse private nella realizzazione di attività di interesse generale;

Preso atto che fra gli strumenti che realizzano la suddetta collaborazione fra pubblico e privato è ricompreso il contratto di sponsorizzazione, al quale le pubbliche amministrazioni locali possono ricorrere ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 43 della legge 27.12.1997, n. 449;

Preso atto che:

- la sponsorizzazione consiste in una forma di promozione per cui un soggetto (*sponsee*) si obbliga, a fronte di un corrispettivo, ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (*sponsor*), il quale si propone di accrescere la propria immagine e notorietà presso il pubblico;
- nello specifico, il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'amministrazione ottiene un corrispettivo in denaro, oppure un risparmio di spesa, nella realizzazione di una iniziativa di pubblico interesse o di un'opera pubblica, a fronte del quale lo sponsor consegue un vantaggio di tipo pubblicitario;

Rilevato che la normativa vigente prevede che le pubbliche amministrazioni possano avvalersi di detto istituto, ed in particolare:

- l'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che *"In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni ...omissis... possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi"*;
- l'art. 43 della legge n. 449/1997 dispone che *"1. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile. 2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti."*;

- l'art. 120 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, definisce l'istituto della "sponsorizzazione dei beni culturali" come *"ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante"*; la suddetta disposizione di legge stabilisce inoltre, al comma 2, che la promozione pubblicitaria dello sponsor avvenga *"attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione"*;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, ha innovato la disciplina delle sponsorizzazioni di beni culturali, estendendo ad esse la normativa propria delle opere pubbliche per quanto attiene alla programmazione degli interventi ed alla sezione dei contraenti;
- il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 19.12.2012 ha approvato norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate;

Dato atto che le sponsorizzazioni, per effetto di quanto previsto dalle norme sopra citate, si distinguono in *sponsorizzazioni di puro finanziamento*, nelle quali lo sponsor si impegna a finanziare, anche mediante accollo, le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione, *sponsorizzazioni tecniche*, le quali costituiscono una forma di partenariato esteso alla progettazione ed alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor, e *sponsorizzazioni miste*, ossia risultanti dalla combinazione delle prime due;

Preso atto, inoltre, che l'Avcp (ora ANAC) ha precisato, con deliberazione 08.07.2012, n. 9, relativamente alla suddetta distinzione fra sponsorizzazione di puro finanziamento e sponsorizzazione tecnica, che: a) i contratti di sponsorizzazione tecnica di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006 (ora art. 19 del D. Lgs. n. 50/2016) sono sottoposti agli obblighi di pubblicità e trasparenza stabiliti nell'art. 27 (ora art. 4); b) i contratti di sponsorizzazione di puro finanziamento sono sottratti alla disciplina del codice dei contratti e sottoposti alle norme di contabilità, le quali richiedono l'esperimento di procedure trasparenti;

Considerando che, per effetto delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, la materia delle sponsorizzazioni dispone attualmente di una

cornice normativa sufficientemente delineata, specialmente nell'ambito delle sponsorizzazioni di interventi su beni culturali;

Ritenuto opportuno, pertanto, ricorrere al suddetto istituto per il finanziamento, totale o parziale, di iniziative, eventi e manifestazioni di vario tipo organizzate dall'Amministrazione comunale, con particolare riferimento all'ambito della cultura, nonché di iniziative di comunicazione istituzionale, allo scopo di favorire il ricorso a risorse private nella realizzazione di interventi di interesse generale e di conseguire risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;

Ritenuto, conseguentemente, di dare mandato ai dirigenti comunali, ed in modo particolare al dirigente cui sono affidate le competenze in materia di politiche culturali, di ricorrere, nelle forme previste dalla legge, all'istituto della sponsorizzazione, mediante la predisposizione e l'emanazione di bandi pubblici per la ricerca di sponsor e l'accoglimento di proposte di sponsorizzazione;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, con particolare riferimento agli articoli 50 e 119;

Visto l'art. 43 della legge 27.12.1997, n. 449;

Visto il D. Lgs. 22.01.2004, n. 42;

Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed inserito nel presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la presente proposta non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non si rende necessario l'espressione del parere di regolarità contabile.

Con votazione unanime

DELIBERA

- 1) di esprimere l'indirizzo di ricorrere all'istituto della sponsorizzazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in premessa richiamate, per il finanziamento, totale o parziale, di iniziative, eventi e manifestazioni di vario tipo organizzate dall'Amministrazione comunale, con particolare riferimento all'ambito della cultura, nonché di iniziative di comunicazione istituzionale, al fine di favorire il ricorso a risorse private nella realizzazione di interventi di interesse generale e di conseguire risparmi

di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;

- 2) di stabilire che, con la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, allo sponsor possono essere accordati benefici, previsti nei relativi bandi pubblici, consistenti in:
 - associazione del nome e/o del marchio ai materiali di comunicazione riferiti all'evento, alla manifestazione, agli interventi su beni culturali ed alle attività di comunicazione oggetto di sponsorizzazione;
 - visibilità sul sito istituzionale del Comune di Scandicci all'interno della eventuale sezione dedicata alle iniziative oggetto di sponsorizzazione;
 - visibilità del nome e/o del marchio nelle eventuali conferenze stampa organizzate in relazione alle iniziative oggetto di sponsorizzazione;
 - eventuali altri benefici indicati nel bando pubblico per la ricerca di sponsor, anche con specifico riferimento a interventi su beni culturali (apposizione del nome e/o del marchio sui luoghi o beni oggetto di intervento);
- 3) di dare atto che allo sponsor non potranno essere comunicati dati personali eventualmente connessi alle iniziative oggetto di sponsorizzazione, né potrà essere concessa l'effettuazione di alcun tipo di attività consistente in messaggi pubblicitari;
- 4) di dare mandato ai dirigenti comunali, ed in modo particolare al dirigente cui sono affidate le competenze in materia di politiche culturali, di predisporre ed emanare bandi pubblici per la ricerca di sponsor, nonché di accettare proposte di sponsorizzazione, per il finanziamento e/o la realizzazione delle attività in oggetto.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 IV comma del D. lgs 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marco Pandolfini

IL SINDACO

F.to Sandro Fallani

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi
dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì